SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 1950

(38ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga della facoltà concessa all'Ente zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente » (N. 1355) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

FIORE, *relatore* . . . . . *Pag.* 375
GIUA 377
PRESIDENTE 377
BRAITENBERG 377

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 » (N. 1208):

PRESIDENTE 378
CASTAGNO, *relatore* 379

La riunione ha inizio alle ore 15,20.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Castagno, De Gasperis, De Luca, Falck, Fiore, Ghidetti, Giua, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Origlia, Perini, Pezzullo, Tamburrano, Tartuoli.

MOLINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della facoltà concessa all'Ente zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente » (N. 1355) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà concessa all'ente zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fiore.

FIORE, *relatore*. È inutile fare la storia della crisi zolfifera, poichè la conosciamo un po' tutti. Le cause principali di essa sono le seguenti. Innanzi tutto la concorrenza della produzione americana, che si manifesta non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, soprattutto cioè per i mezzi moderni di produzione dello zolfo e di estrazione

di cui l'industria americana è fornita. In secondo luogo la stessa concorrenza, per la quale il prodotto americano ha conquistato quasi tutti i mercati da noi coperti, ha causato a sua volta una diminuzione oltre che qualitativa anche quantitativa del prodotto dei nostri giacimenti, poichè non si è dato luogo a nuove ricerche di altri giacimenti, per cercare in una certa misura di riguadagnare quanto si era perduto con l'impoverimento di alcuni importanti bacini zolfiferi. Inoltre si deve lamentare un generale arretramento tecnico delle coltivazioni e del metodo di estrazione del metalloide dal minerale: e ciò nonostante che in Sicilia – che è la regione italiana di maggior produzione dello zolfo – si siano fatte esperienze molto interessanti per un nuovo metodo di estrazione dello zolfo. Tutto questo ha contribuito a mantenere e a prolungare il periodo lamentato della crisi.

Per la tutela di questo settore della nostra produzione industriale si presenta un problema molto importante che riguarda soprattutto i gravami sul prezzo di costo dello zolfo. Bisogna tener presente che oltre tutto nei grandi giacimenti abbiamo i « gabellotti » e in molti giacimenti anche i sub-gabellotti, onde avviene naturalmente che si costituisce tutta una serie di interessi che fanno sì che non solo non si possa mantenere una concorrenza, ma sia addirittura necessario un intervento da parte dello Stato per poter sostenere questo settore.

Per tutte queste ragioni nel 1940, con la legge 2 aprile, n. 287, mentre si prorogava a tempo indeterminato l'Ufficio Vendite Zolfi italiani, e lo si trasformava in Ente zolfi italiani si dava a questo Ente il compito di garantire un prezzo minimo dello zolfo. Questa attività avrebbe dovuto limitarsi a dieci anni di tempo, cioè fino al 1950, poichè si pensava che in dieci anni l'industria dello zolfo avrebbe potuto assestarsi, e se non tornare addirittura all'antica floridezza, almeno avviarsi verso la normalità. Senonchè, purtroppo, questo desiderio non si è realizzato, e l'Ente zolfi, che aveva avuto oltre l'incarico di carattere commerciale di disciplina del prezzo, anche l'incarico tecnico di studio e di ricerca di nuovi giacimenti (svolto quest'ultimo, in modo limitato) ed infine anche quello, attuato in modo più vasto, di carattere assistenziale (si sono create borgate operaie nelle vicinanze dei giacimenti) ha ancora una ragione di esistere. Si pensi che quest'opera di assistenza si è svolta con molta lentezza e in modo assolutamente insufficiente in confronto agli enormi bisogni di quella popolazione mineraria. E allora si è presentata la necessità di prorogare ancora il contributo dello Stato a favore dell'Ente, oltre che per le ultime ragioni esposte, sopratutto al fine di garantire questo prezzo minimo dello zolfo. La proroga prevista nel disegno di legge sottoposto al nostro esame è di un anno.

Evidentemente un anno non è assolutamente sufficiente, sopratutto se si tiene presente che il disegno di legge – come risulta dalla relazione ministeriale – dovrebbe « assicurare la continuità produttiva delle miniere, al fine di non perdere terreno nei mercati esteri ed alimentare nel contempo i fabbisogni interni ». Ma questa finalità è subordinata ed è conseguenza di un altro presupposto, anche questo considerato nella relazione citata, quando è detto: « sono stati a tal fine predisposti nelle loro grandi linee, i programmi relativi con i quali si prevede di trasformare la fisionomia di questa industria estrattiva ».

In vista di questi rilievi vorrei fare alcune considerazioni. In primo luogo vorrei osservare che il programma di cui si è parlato nella relazione ministeriale, elaborato dall'Ente zolfi, non è a conoscenza che di alcuni gruppi ristretti di tecnici, e non è stato ancora articolato in un disegno di legge, per essere portato dinanzi al Parlamento. È evidente quindi che la proroga prevista nel provvedimento sottoposto al nostro esame non è assolutamente sufficiente per soddisfare le esigenze di questo settore; è molto probabile anzi che fra un anno saremo nelle stesse condizioni di oggi ed anche allora ci sarà richiesta un'altra proroga.

Altra osservazione di un certo peso è quella che oggi non abbiamo una crisi zolfifera, nel senso di una vendita ridotta al minimo, poichè al contrario oggi siamo di fronte ad una enorme richiesta di zolfo: tutti gli stock sono stati liquidati e il mercato assorbe completamente la produzione giornaliera. Questo fenomeno però è in dipendenza della situazione politica attuale, ed ha quindi un carattere del tutto contingente: anche per questo siamo favorevoli a questo disegno di legge. Dovrei dire però che il provvedimento dà il minimo che in questo momento

si possa dare, ed anzi sarebbe questa la migliore occasione per invitare l'Ente zolfi iraliani a presentare al Parlamento quel famoso studio elaborato già da parecchio tempo, poichè noi ogni anno non possiamo, a mezzo di leggine, prorogare il contributo, e spremere soldi dal contribuente per garantire il pre zo minimo dello zolfo. È necessario invece che una buona volta si abbia la sistemazione definitiva del settore industriale zolfifero. Infatti è molto discutibile il fatto che il contribuente debba continuare a pagare per garantire il prezzo dello zolfo grezzo, mentre per esempio i produttori di zolfi raffinati lucrano enormi profitti, come è avvenuto non solo nel passato, ma come avviene anche oggi.

Infatti da una parte noi manteniamo il prezzo dello zolfo grezzo ad un livello tale da rendere possibile la vita dell'industria zolfifera – finalità giustissima – dall'altro canto però in pratica i produttori profittano della situazione facendo guadagni veramente lauti e ingenti. È per questa ragione che noi, pur dando il nostro parere favorevole al provvedimento che per il momento il Governo ci propone, sollecitiamo contemporaneamente la presentazione di un altro schema di legge che possa inquadrare, regolarizzandola, tutta la situazione, in modo da evitare speculazioni da parte di esercenti di miniere, come ce ne sono state e ce ne sono.

In sostanza quindi ci troviamo di fronte a un provvedimento di portata limitata, che dà un po' di ossigeno all'industria zolfifera perchè possa sopravvivere, e noi siamo favorevoli, osservando però che non possiamo tutti gli anni trovarci di fronte a una situazione analoga.

Poichè quindi un programma è stato elaborato, chiediamo che sia al più presto presentato al Parlamento, ed è nell'attesa di questo provvedimento che noi diamo per ora parere favorevole al disegno di legge di proroga della facoltà concessa all' Ente zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'ente.

GIUA. Dopo quanto ha detto il collega Fiore, aderisco alla sua richiesta e voterò a favore di questo disegno di legge, quale il meno peggio che in questo momento possa essere proposto. Ricordo però che nella nostra Commissione il Ministro dell'industria aveva preso l'impegno di sottoporre in tempo relativamente ristretto un disegno di legge riguardante tutto il problema, su una scala più vasta, nazionale ed anche internazionale.

Ora, è esatto quello che ha detto il relatore, e cioè che la nostra industria zolfifera sta attraversando un periodo di grave crisi, che ha avuto inizio fin dal principio del secolo, allorchè fu immesso nel mercato lo zolfo americano. Tuttavia non credo che sia del tutto esatto che l'attuale favorevole situazione del mercato dipenda dalla situazione politica, perchè invece, secondo mie informazioni, il prezzo di costo dello zolfo americano è aumentato perchè i giacimenti di zolfo americani – di natura mineralogica diversa da quelli italiani – si stanno esaurendo, per cui, per un ulteriore sfruttamento, si richiedono nuovi mezzi.

Il sistema di estrazione dello zolfo adottato in America non può essere applicato nelle nostre miniere. Gli americani infatti sono favoriti dalla natura dello zolfo che è puro, e che si trova s pratutto in giaciture particolari da cui lo zolfo è estratto con il sistema della emulsione a caldo. Ora per il fatto che l'industria americana si trova in difficoltà, evidentemente lo zolfo italiano, sia pur estratto con metodi diversi, ha la possibilità di fare una concorrenza allo zolfo americano. Con ciò non voglio escludere che non si debbano cambiare le vecchie attrezzature, ma in proposito vorrei osservare che i capitalisti proprietari delle miniere di zolfo in Italia non hanno mai fatto sforzi sufficienti per combattere la concorrenza americana, anche perchè si sono sempre giovati dell'aiuto dello Stato, cioè del contribuente. È evidente invece che i giacimenti siciliani possono essere utilizzati con maggiore economia con metodi m dern i, mentre i vecchi procedimenti comportano una perdita di zolfo che va dal 25 al 30 per cento. Oggi infatti si prospetta il metodo di bruciare lo zolfo nel sottosuolo, e, trasformatolo in anidride solforosa, dall'anidride solforosa stessa, in ultimo, separare lo zolfo.

È un procedimento che potrebbe benissimo attuarsi nelle nostre miniere. Però, come dicevo, i proprietari delle miniere continueranno probabilmente nel loro atteggiamento passivo

se noi ogni anno accoglieremo simili disegnini di legge che dando ossigeno sufficiente per far vivere questa industria, fanno anche sì che l'industria stessa viva antieconomicamente, anche se i proprietari continuano a trarne guadagno.

In conclusione quindi voterò a favore del disegno di legge, ma confesso che il mio primo impulso sarebbe quello di votare contro di esso per affermare che il Senato si prospetta questo problema dell'utilizzazione dei giacimenti zolfiferi sotto un aspetto nuovo, quello della rinnovazione degl'impianti.

Sarebbe stato interessante sapere le idee del Ministro dell'industria e del commercio circa questa momentanea situazione di favore dello zolfo italiano che si trova in uno stato quasi di privilegio, sia pure transitorio, nei riguardi dello zolfo americano. È necessario che noi sappiamo sfruttare la situazione, poichè molto probabilmente quanto prima lo zolfo siciliano si troverà di fronte a più moderni mezzi di estrazione dei giacimenti americani ed allora la concorrenza tornerà ad essere difficile. Ecco perchè nel votare questo disegno di legge intendo richiamare l'attenzione del Governo sull'importanza che questo problema venga risolto in modo integrale e non parziale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

Il periodo stabilito nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente zolfi italiani è autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, è prorogato sino all'esercizio 1° agosto 1950–31 luglio 1951.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1950.

Circa il disposto dell'articolo 2 si prospetta il solito problema della inopportunità del disposto stesso. Tuttavia non credo che sia il caso di rimandare all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge, solamente per una ragione di carattere formale.

BRAITENBERG. Concordo con il parere espresso dal Presidente circa l'inopportunità dell'articolo 2. Tuttavia penso anch'io che non sia il caso di rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Penso però che bisognerebbe studiare una formula tale che l'altro ramo del Parlamento potesse venire a conoscenza del parere più volte espresso da questa e da altre Commissioni permanenti del Senato circa questo problema.

Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2, già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 » (N. 1208).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 ».

Su questo disegno di legge era stato richiesto dalla nostra Commissione il parere della Commissione di grazia e giustizia che però non sembra avere esattamente compreso quali erano le nostre richieste. Comunque il senatore

Castagno ha presentato un supplemento alla sua relazione.

CASTAGNO, *relatore*. Nella seduta del 28 settembre 1950 la 9ª Commissione del Senato, dopo ampia discussione, respingeva i primi tre articoli del proposto disegno di legge, non ravvisando la necessità di procedere alla introduzione di misure di capacità nuove, fuori della serie decimale, e non giudicando opportuna l'estensione dell'obbligo di verifica periodica degli strumenti ai privati non tenenti pubblico negozio. Rimangono quindi pienamente valide tutte le disposizioni del testo unico 23 agosto 1890, n. 7088. Sfrondato così nella parte sostanzialmente modificativa, il disegno di legge in esame si riduce alla proposta di aggiornamento ai valori monetari attuali delle pene pecuniarie per i contravventori alle varie disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure. Una approfondita discussione è avvenuta sull'articolo 4, al punto primo, per un rilievo fatto dal relatore, che qui si riassume. Il testo unico 23 agosto 1890, n. 7088 prevedeva una distinzione tra colui che pone in vendita o introduce in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione (al quale comminava una ammenda in sede amministrativa da lire 25 a lire 100) e colui che detiene in negozio pubblico gli stessi strumenti, al quale veniva applicata invece la pena prevista all'articolo 498 del Codice penale (testo del 1889) divenuto oggi articolo 692 del Codice penale in vigore. (Titolo: prevenzione dei delitti contro la fede pubblica). Col decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, inteso ad aggiornare ai valori monetari del tempo le ammende previste dalla legge speciale sui pesi e misure, si innovava sostanzialmente, sottraendo alle disposizioni del Codice penale il contravventore, portando in sede amministrativa tutte le infrazioni alla legge stessa e parificando la entità dell'ammenda tanto per chi pone in commercio strumenti non verificati quanto per chi li detiene in pubblico negozio. Il fatto che il legislatore abbia creduto di dover sostituire la legge speciale alla legge generale variando il giudizio sulla natura del reato quale era stato fissato dal testo unico 23 agosto 1890, n. 7088 è dovuto forse alla considerazione che le pene pecuniarie previste dall'articolo 692 del Codice penale risultavano di una misura troppo esigua, (pur essendo già state maggiorate al doppio nel loro massimo col decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679) in confronto con le misure nuove che si intendevano adottare. Col disegno di legge posto oggi all'esame della Commissione si ritorna al concetto originario e si richiama in vigore l'articolo 692 del Codice penale. La Commissione, nella seduta del 28 settembre 1950, attraverso l'opinione espressa dal relatore e dai diversi senatori intervenuti nella discussione ha già sostanzialmente approvato la distinzione tra i due casi di infrazione ed il ritorno alla sede penale e quindi all'articolo 692 del Codice penale per quella ritenuta più grave, perchè interessante la fede pubblica. La Commissione si è preoccupata però della perequazione delle pene previste dalle diverse disposizioni ed ha richiesto un nuovo esame della questione. Il disegno di legge in esame prevede delle ammende per le varie infrazioni in misura pari a 200 volte quelle del testo unico 23 agosto 1890, n. 7088, per cui l'ammenda inflitta a chi pone in commercio pesi misure e strumenti non muniti di bollo di prima verificazione passa da lire 25 a lire 5.000 per il minimo e da lire 100 a lire 20.000 per il massimo. L'articolo 498 del Codice penale (testo del 1889) comminava le seguenti pene per chi detiene tali pesi, misure e strumenti in negozio pubblico: minimo lire 10, massimo lire 50, per recidiva lire 100. Le due disposizioni parificavano le pene del massimo per il primo caso con la recidiva nel secondo caso. L'articolo 692 del Codice penale (testo del 1931) modificando il vecchio articolo 498 fissava la pena della ammenda da lire 100 (minimo) al lire 2.000 (massimo) prevedendo per il caso di recidiva la libertà vigilata. Inoltre, per il disposto dell'articolo 26 (norme generali per le pene pecuniarie) il giudice ha facoltà di elevare al triplo le pene stesse qualora la normale non risulti efficace per la gravità dell'infrazione o per le condizioni economiche e sociali del contravventore. Il decreto legge 21 ottobre 1947, n. 1350 del Capo provvisorio dello Stato stabilisce (articolo 7 secondo comma) la maggiorazione a otto volte di tutte le pene pecuniarie per le quali (articolo 1) viene fissato un massimo di lire 80.000. Con questa disposizione le pene pre-

viste dall'articolo 692 del Codice penale vengono automaticamente elevate a lire 800 (minimo) ed a lire 16.000 (massimo) con possibilità di maggiorazione al triplo – e quindi a lire 48.000 – secondo il giudizio del magistrato, il quale ha ancora la possibilità del ricorso alla libertà vigilata per i casi più gravi. L'applicazione dell'articolo 692 del Codice penale porta quindi a delle pene che, pur essendo nel minimo, molto inferiori (solo ottanta volte quelle della vecchia legge) a quelle comminate in sede amministrativa dal proposto disegno di legge ora in esame, possono essere di molto aggravate attraverso il giudizio del magistrato e superare quindi notevolmente i massimi previsti dal disegno di legge stesso. Cade quindi la preoccupazione espressa da alcuni senatori e dal relatore stesso, non sufficientemente informato in un primo tempo, che l'infrazione più grave possa essere colpita con provvedimenti di minore entità. Si ritiene pertanto di poter raccomandare alla Commissione l'approvazione dell'articolo 4 con le diverse cifre proposte. Tale articolo – data la soppressione degli articoli precedenti – diventa ora l'articolo 1 e dovrà essere così modificato nel testo del primo comma: « L'articolo 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato ecc. ». Inoltre il relatore, richiamandosi a quanto già detto nella sua precedente relazione, insiste perchè venga aggiunto una comma che ripeta la disposizione del quarto comma del numero 3 dell'articolo 31 del testo unico 23 agosto 1890, n. 7088: « Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall' ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile ». Non si vede infatti la ragione per la quale è stato soppresso questo inciso che rendeva possibile il rimborso da parte dell'ufficiale che aveva commesso l'infrazione verso l'amministrazione condannata per contravvezione.

Crede il relatore di avere così assolto il compito affidatogli dalla Commissione, alla quale chiede venia per il ritardo non imputabile a sua trascuratezza ma a non prorogabili impegni politici che lo hanno tenuto assente dall'Italia per quasi tutto il mese di novembre.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame ed all'approvazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 4, che diviene ora articolo 1, nel testo proposto dal relatore:

Art. 1.

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, è sostituito dal seguente:

« È punito:

1° *con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000*, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;

2° *con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000*:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'articolo 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;

3° *con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000* chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

4° *con l'ammenda di lire 4.000* il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10, e 11, e *con l'ammenda di lire 2.000* ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

« L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5, che diventa articolo 2:

Art. 2.

L'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza, rilasciata da un Ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5.000.

« Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 15,55.